

Codice A1103A

D.D. 14 luglio 2026, n. 603

Determina di annullamento ed archiviazione dell'ingiunzione pecuniaria n. 666 del 09.06.2025 per sopraggiunti elementi istruttori (Fasc. 81PAR2020).



ATTO DD 603/A1103A/2026

DEL 14/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di annullamento ed archiviazione dell'ingiunzione pecuniaria n. 666 del 09.06.2025 per sopraggiunti elementi istruttori (Fasc. 81PAR2020)

Vista la propria determinazione di ingiunzione n. 666 del 09.06.2025 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di Euro 10.000,00 a carico del signor *omissis* nato *aomissisomissis* e residente a *omissis*

per violazione dell'art. 50, c. 1 della L.r. 19/2009 in combinato disposto con l'art. 2, c. 3 delle Misure di conservazione Rete Natura 2000 del Piemonte (di cui alla D.G.R. 7 aprile 2014 n. 54 – 7409 e s.m.i.) per aver organizzato, in concorso con altre persone, un raduno musicale di centinaia di persone (c.d. Rave party) all'interno di un sito della Rete Natura 2000 – ZPS IT 1180028 Fiume Po tratto vercellese alessandrino, nel Comune di Isola Sant'Antonio (AL), tra il 25 ed il 26 luglio 2020, in assenza della preventiva procedura di Valutazione d'incidenza (c.d. VINCA);

dato atto dell'opposizione alla richiamata ingiunzione sollevata dall'interessato davanti al Giudice di Pace di Torino;

dato altresì atto che nella sede di cui sopra, pur essendo stata dichiarata dal Giudice l'incompetenza per materia in favore del competente Tribunale di Alessandria, come da eccezione sollevata dalla Regione, è emersa, essendo l'interessato presente in udienza, una situazione di forte dubbio sulla corretta identificazione del soggetto in sede di accertamento, risultando lo stesso soggetto apparentemente diverso da quello fotografato e filmato (e solo successivamente identificato) dagli accertatori;

evidenziato che quanto sopra è emerso soltanto in sede di udienza non essendo stato possibile, per controparte, visionare precedentemente i video e la documentazione fotografica dal momento che la stessa veniva acquisita dalla Regione direttamente dalla Digos di Alessandria soltanto in un momento successivo alla citata opposizione e quindi depositata in sede di costituzione da parte dell'Amministrazione;

preso atto che nonostante i ripetuti confronti con la Digos qui sopra citata, nonostante l'approfondita disamina della documentazione agli atti e stante la già preannunciata CTU (atta a verificare la corrispondenza della fisionomia risultante dalla foto prodotta in atti con la fisionomia della persona del sig. re *omissis*) che sarebbe richiesta da controparte laddove la causa venisse

riassunta nella sede competente, l'Amministrazione non si trova più ora, alla luce di quanto constatato direttamente in udienza, nella condizione di poter confermare con ragionevole certezza la propria posizione;

preso atto di quanto sopra e ritenuto che, stante il materiale probatorio a proprie mani e stante il probabile esito sfavorevole della citata CTU, il rischio di una soccombenza in sede di contenzioso è oggettivamente elevato con il correlato rischio di vedersi addebitate anche le spese legali;

addivenuti pertanto ad un accordo con il legale incaricato come da reciproche comunicazioni via pec del 9 luglio 2026 che qui integralmente si richiamano; accordo contenente l'impegno del sig. *omissis* a non richiedere il rimborso delle spese legali all'Amministrazione a fronte dell'impegno della stessa ad annullare la propria determinazione di ingiunzione;

preso pertanto atto che con ciò si verifica il difetto dei presupposti sulla cui base è stata irrogata sanzione amministrativa nei confronti del sig. *reomissis*;

dato atto che si procederà con successivo provvedimento alla riduzione integrale degli accertamenti registrati con la sopracitata determinazione di ingiunzione n. 509/2025 e 507/2025, rispettivamente sui capitoli 31285 e 39580 del Bilancio gestionale finanziario 2024 – 2026 annualità 2025;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

di ANNULLARE

la determinazione di ingiunzione n. 666 del 09.06.2026 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di Euro 10.000,00 a carico del Signor *omissis* nato a *omissisomissis* e residente a *omissis* procedendo alla regolarizzazione contabile in sede di controllo di gestione interno

ed ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa, disponendo che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonché agli altri soggetti interessati.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti